

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
STUDI LETTERARI E FILOSOFICI
(Studies in Literature and Philosophy)
(CLASSE L-10)

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
 - per Laurea in SLF, la Laurea in Studi letterari e filosofici, Classe L-10;
 - per CFU, Credito Formativo Universitario;
 - per SSD, settore scientifico disciplinare;
 - per SUA-cds, Scheda unica annuale del Corso di studio (All. 1)

Articolo 2 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di Laurea in “Studi letterari e filosofici” (“Studies in Literature and Philosophy”), appartenente alla classe delle Lauree in Lettere (Classe L-10), a norma del DM 270/2004 e successivi decreti attuativi.
2. La titolarità del Corso di Laurea in SLF è attribuita al Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne.
3. Il Corso di Laurea in SLF ha una durata normale di tre anni e ha l'obiettivo di fornire agli studenti una solida formazione nell'ambito degli studi filologici (antichistici e modernistici), critico-letterari, linguistici, storico-filosofici e demo-etno-antropologici, preparando figure di laureati polivalenti e flessibili.
4. Il Consiglio di Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, su proposta del Comitato per la Didattica, qualora lo ritenga necessario, può deliberare annualmente l'accesso programmato locale al Corso di studi ai sensi della L. 264/1999 e successive modificazioni e integrazioni, secondo l'iter previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Per il conseguimento della Laurea in SLF è necessario avere acquisito 180 CFU.
6. Il piano degli studi del Corso di Laurea in SLF prevede un numero massimo di venti esami per gli insegnamenti caratterizzanti e affini e integrativi, oltre a quelli relativi ad insegnamenti a scelta dello studente. Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento del titolo le conoscenze linguistiche e informatiche nonché la prova finale.

Articolo 3 - Obiettivi formativi specifici

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea in SLF, relativi alla formazione di studenti che abbiano acquisito adeguate e approfondite conoscenze in discipline filologiche, critico-letterarie, filosofiche e demo-etno-antropologiche, sono riportati nel Quadro A4.a della SUA-cds.

Articolo 4 – Risultati di apprendimento attesi

1. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del Corso di Laurea in SLF avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo, sono riportati nei Quadri A4.b, A4.c della SUA-cds.

Articolo 5 - Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento del titolo di laureato in SLF consente gli sbocchi occupazionali indicati nel Quadro A2.a della SUA-cds.

Articolo 6 – Conoscenze richieste per l'accesso, requisiti curriculari per l'ammissione, Test d'ingresso

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in SLF gli studenti in possesso dei requisiti previsti nel Quadro A3 della SUA-cds (*Requisiti curriculari di ammissione*), dove sono precisati anche carattere, contenuti e modalità di svolgimento dei Test d'ingresso di italiano e di inglese e della Verifica preliminare delle conoscenze linguistiche, propedeutica al primo esame di Lingua e Letteratura Latina.

Articolo 7 – Comitato per la Didattica

1. Le funzioni e le competenze del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in SLF sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 8 - Valutazione della qualità della didattica

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel Quadro D1 della SUA-cds.

Articolo 9 – Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato per il corso di Laurea in SLF sono coordinate dal Comitato per la Didattica secondo quanto riportato dal Quadro B5 della SUA- cds.

Articolo 10 – Riconoscimento dei crediti

1. Il Comitato per la Didattica è competente per il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I criteri di cui si avvale il Comitato per la Didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:

- corrispondenza di SSD;
- programmi dei corsi seguiti;
- date degli esami sostenuti.

E' inoltre previsto un colloquio integrativo con i docenti di riferimento nel caso di CFU conseguiti:

- in corsi per i quali risulti una mancata corrispondenza di SSD, ma contenuti similari;
- a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione al fine di valutare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

3. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato da un Corso di Studio appartenente alla stessa Classe, la quota di CFU relativi riconosciuti di un SSD, non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti nell'ambito dello stesso settore.

Articolo 11 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Corso di Laurea in SLF aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea (es: programma LLP/Erasmus e Erasmus+) ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B5 SUA-cds.

Articolo 12 – Piano delle attività formative

1. Il piano di studi della Laurea in SLF è riportato nel Quadro B1.a SUA-cds.

2. Entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studi individuale, in cui devono essere indicati:

- gli insegnamenti o moduli scelti per l'acquisizione di CFU a libera scelta;
- gli insegnamenti o altre attività formative che intenda eventualmente conseguire come CFU in sovrannumero.

3. I CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti attivati presso i Corsi di Laurea dell'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi

specifici del Corso di Laurea in SLF. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la Didattica.

Articolo 13 – Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. La definizione delle tipologie didattiche e i relativi CFU assegnati, differenziati a seconda del volume di lavoro richiesto allo studente, sono indicate nella tabella seguente:

Attività	Ore di attività formative per CFU	Ore di studio individuale per CFU
Lezioni frontali		
Attività seminariali	6	19
Attività seminariali all'interno delle lezioni del corso ufficiale	da 10 a 20	da 15 a 5
Esercitazioni	25	0

Articolo 14 – Esami e verifiche del profitto

1. La verifica del profitto sugli insegnamenti caratterizzanti e affini e integrativi nonché su quelli linguistici avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale lode. Per i corsi articolati in moduli, la valutazione finale deriva dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo.

2. Per gli esami di profitto sono previste tre sessioni ordinarie:
- Prima sessione: 2 appelli di norma nel periodo di silenzio didattico tra i due semestri;
 - Seconda sessione: 3 appelli, di norma dalla fine del secondo semestre al 31 luglio;
 - Terza sessione: 2 appelli, di norma nel mese di settembre.

Possono essere previste sessioni straordinarie appositamente deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Comitato per la Didattica, fermo restando il rispetto del principio della non sovrapposizione degli appelli di esami di profitto con le lezioni dei singoli Corsi di Studi.

3. Il calendario degli esami di profitto è pubblicato con almeno un mese di anticipo. Eventuali variazioni (solo per posticipazione date) possono essere apportate per giustificati motivi e previa autorizzazione del Presidente del Comitato per la Didattica.

Articolo 15 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti, durante il loro processo formativo, devono acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1.

2. Il conseguimento del livello B1 della lingua inglese è verificato previa presentazione di certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o previo conseguimento di equivalente idoneità presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Articolo 16 – Frequenza del corso di studio

1. La frequenza del Corso di Laurea in SLF non è obbligatoria, salvo che non sia espressamente prevista per specifiche attività formative, su proposta del docente e approvata dal Comitato per la Didattica.

2. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Articolo 17 – Prova finale

1. La prova finale deve verificare che il Laureando abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa, secondo le modalità previste dal Quadro A5 della SUA-cds.

Consiste in un elaborato in forma scritta e/o multimediale, in cui lo studente dimostri di aver acquisito le competenze di base pertinenti al percorso formativo prescelto e in particolare alla disciplina di laurea. Il laureando dovrà discutere la tesi prodotta in seduta pubblica con una commissione nominata dal Dipartimento di appartenenza composta da tre docenti; la votazione verrà espressa in centodecimi con l'eventuale attribuzione della lode.

Per quanto riguarda i criteri per l'attribuzione del punteggio di merito, la valutazione dell'elaborato finale potrà valere al massimo due punti oltre la media. Inoltre un punto supplementare potrà essere attribuito agli studenti che hanno fruito di una borsa Erasmus plus; lo stesso vale per gli studenti che si laureano in corso, per un totale massimo di quattro punti. Alla prova finale vengono attribuiti 6 CFU.

Articolo 18 - Calendario dell'attività didattica

1. Il calendario dell'attività didattica è riportato nel Quadro B2.a della SUA-cds.

Articolo 19 – Disposizioni transitorie

1. Il riconoscimento dei crediti acquistati dagli studenti iscritti ai preesistenti corsi di Laurea in Lettere istituiti presso l'Ateneo (ex DM 509/1999), che optino per il passaggio al Corso di Laurea in SLF (ex DM 270/2004) è deliberato dal Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in SLF.

2. L'eventuale abbreviazione di carriera per "rendimento didattico eccezionalmente elevato" previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo è possibile nel caso in cui lo studente abbia superato gli esami previsti dall'ordinamento didattico con una media ponderata maggiore o uguale a 29/30 e abbia conseguito la lode in almeno 7 esami.

Articolo 20 – Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico

1. Le modifiche del Regolamento didattico del Corso di Laurea in SLF sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, su proposta del Comitato per la Didattica e approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Le modifiche della SUA-cds seguono l'iter appositamente previsto.

Articolo 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.